# Allegato n. 4 CAPITOLATO TECNICO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CONTRAENTE	MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Via Cavour 5 00184 ROMA
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 31.12.2011
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 31.12.2012

Capitolato Tecnico R.C.A.

1 di 14

# A - DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione stipulato tra il contraente e la società assicuratrice.
Polizza:	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Contraente:	Il soggetto/Amministrazione che stipula l'assicurazione riportato/a nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.
Conducente:	La persona fisica alla guida del veicolo o del natante.
Tariffa:	La tariffa della Società, in vigore al momento della prima sti- pulazione del contratto.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qua- lunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprie- tà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Legge:	Le leggi sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive variazioni e integrazioni: D. Lgs 209/2005, L. 102/2006, L. 990/69 per le norme in vigore
Regolamento:	Regolamento di esecuzione del predetto D.Lgs/Legge e successive modifiche e integrazioni.
Attestato di rischio:	Attestazione di cui al D.L. 23/12/76 n. 857 convertito nella L. 39 del 26/2/77 e successive modifiche e integrazioni.

Capitolato Tecnico R.C.A.



## B - VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE:

Si conviene fra le parti che le presenti norme dattiloscritte annullano e sostituiscono integralmente le condizioni eventualmente riportate su moduli a stampa forniti dalla Società, che pertanto si intendono abrogate e prive di effetto fatte salve l'indicazione del premio e la ripartizione del rischio fra le eventuali Società coassicuratrici.

## NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

## ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute senza dolo, fermo restando il diritto dell'Assicuratore al premio per l'eventuale maggior rischio corso.

L'Assicuratore non potrà altresì esercitare il proprio diritto di recesso, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1898 C.C.

## ART. 2 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie; in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

## ART. 3 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento del primo premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 120 giorni dalla sopracitata data. Se il Contraente non paga il primo premio o le annualità di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 120° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società ai premi scaduti. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza, secondo quanto indicato in offerta.

Ai fini dell'operatività della copertura assicurativa si precisa che per pagamento del premio si intende l'emissione del mandato informatico di pagamento da parte del Contraente.

## ART. 4 – DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 31.12.2011 fino alle ore 24.00 del 31.12.2012.

Capitolato Tecnico R.C.A.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI AREA VI - MACCHINARI E MATERIALI pag. 3 di 14

Esso cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta per le parti. La Società si impegna, alla scadenza del 31.12.2012, e su richiesta del Contraente, a concedere una proroga alla presente assicurazione, per un periodo massimo di 120 giorni, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, al fine di consentire l'eventuale espletamento delle procedure per l'affidamento del nuovo contratto. Il rateo di premio, come aggiornato a seguito di applicazione dell'Indice ISTAT riferibile, verrà calcolato in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di proroga richiesto e potrà essere pagato entro i termini di rispetto previsti al precedente art. 3.

## ART. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche delle condizioni assicurative devono essere provate per iscritto.

## ART. 6 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti la gestione del presente contratto devono essere inoltrate mediante lettera raccomandata, o in alternativa, fax, telex, telefax, telegramma, posta elettronica certificata.

## ART. 7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## ART. 8 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale del Contraente, ovvero il Foro di Roma.

#### ART. 9 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### ART. 10 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote tra le Compagnie indicate nel contratto, la Compagnia delegataria resterà l'unica responsabile della completa gestione del contratto stesso e rappresenterà ad ogni effetto le coassicuratrici.

La Compagnia delegataria risponde per l'intera copertura del rischio, in deroga all'art. 1911 C.C., e corrisponderà integralmente il risarcimento dovuto, salvo rivalsa nei confronti delle altre imprese coassicuratrici.

## ART. 11 – SERVIZI INCLUSI NEL CONTRATTO

I servizi di seguito descritti sono collegati ed accessori alla fornitura delle coperture assicurative e quindi sono prestati dall'Assicuratore unitamente all'Assicurazione medesima.

Capitolato Tecnico R.C.A.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI AREA VI - MACCHINARI E MATERIALI pag. 4 di 14

Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel premio delle coperture assicurative.

#### - Fax Server

L'Assicuratore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione dall'attivazione del Contratto un apposito "Fax Server" che funzioni da centro di ricezione e gestione delle denuncie sinistri, nonché gli eventuali seguiti, inviate dagli uffici territoriali e centrali del contraente.

L'orario di ricezione delle chiamate sarà per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

Tale "Fax Server "avrà un numero telefonico ed uno di fax, gratuiti.

## - Referente per il Servizio

Dalla data di attivazione del Contratto, l'Assicuratore dovrà mettere a disposizione un Referente per il Servizio, precedentemente identificato e nominato, che avrà il compito di essere la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto del Contratto generale stesso.

All'atto della stipula del Contratto, l'Assicuratore dovrà rendere noti le generalità del Referente del Servizio, unitamente ai suoi recapiti telefonici e di fax, all'indirizzo di posta elettronica nonché agli orari di servizio.

## - Consegna tagliandi

L'Assicuratore provvederà alla spedizione dei tagliandi di assicurazione relativi ai veicoli e natanti assicurati, suddivisi per provincie, direttamente all'Area VI Macchinari e Materiali sita in Roma via Cavour n°5, secondo le direttive fornite dal Contraente.

#### - Gestione informatizzata

L'Assicuratore provvederà a mettere a disposizione dell'Amministrazione un indirizzo di posta elettronica per la gestione automatizzata del contratto di assicurazione (inserimenti, esclusioni, trasferimenti, ecc).

#### ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge in vigore.



# NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILI-TÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

## ART. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione di veicoli a motore o dalla navigazione di natanti di proprietà o in uso al Contraente, per i quali è stata richiesta la copertura assicurativa.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per:

- a) danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private o dalla navigazione o giacenza del natante in acque private;
- danni che si verifichino quando il veicolo o natante assicurato traini un altro veicolo o natante o ne sia trainato;
- c) danni alla persona cagionati a trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale venga effettuato il trasporto;
- d) responsabilità dell'istruttore per gli autoveicoli e/o natanti adibiti a scuola guida; sono altresì compresi i danni subiti dall'esaminatore, anche quando è alla guida l'allievo;
- e) danni cagionati dalla perdita accidentale del carico trasportato sul veicolo assicurato:
- f) danni cagionati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione.

La Società, inoltre, assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di seguito precisati:

- 1) responsabilità civile dei trasportati;
- 2) ricorso terzi da incendio:
- 3) carico e scarico:
- 4) rimorchi/semirimorchi e rischio statico;
- 5) responsabilità per difetti di manutenzione;
- 6) autoveicoli speciali per portatori di handicap;
- 7) danni da inquinamento;
- 8) danni a cose di terzi trasportati.

La Società è obbligata al risarcimento anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato e/o del suo Rappresentante Legale nonché se determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge.

Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 8 del DPR 28.11.2005 n°. 300.

## ART. 14 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

 a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di autoveicolo o natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente;

Capitolato Tecnico R.C.A.



- b) nel caso di natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/1992 n° 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n, 285 e s.m.i.;
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione/licenza di navigazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.;
- f) nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Non sono altresì assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli o natanti a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e del conducente del veicolo o natante assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia, se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore:

- nel caso di danni subiti dai trasportati, se il trasporto, per le condizioni eccezionali connesse con l'intervento, non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o licenza di navigazione;
- nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento;
- nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa;

La rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente deve intendersi non prestata qualora lo stesso sia stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, responsabile con dolo o colpa grave per quanto accaduto (DPR n° 3 del 10 gennaio 57, artt. 19, 22, 23 e s.m.i.).

## ART. 15 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale:

per i veicoli: nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera e dell'Ungheria, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde;

Capitolato Tecnico R.C.A.

pag. 7 di 14

- 2. per i natanti di stazza lorda fino a 50 tonnellate: per il Mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne dei Paesi Europei, per il Mar Nero e per le coste orientali dell'Oceano Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie;
- 3. per i natanti di stazza lorda superiore a 50 tonnellate l'assicurazione vale, oltre quanto previsto al punto 2, anche oltre il limite delle acque territoriali

Eventuali diverse estensioni territoriali saranno rese operanti su esplicita richiesta da parte dell'Amministrazione previo accordo integrativo.

La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) ad ogni emissione/richiesta dei certificati e dei contrassegni.

La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto e Natanti, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

## ART. 16 – NATANTI

Per i natanti di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate l'assicurazione si intende estesa anche oltre i limiti delle acque territoriali; si intendono altresì coperti da garanzia gli eventuali battelli di servizio in dotazione ai natanti stessi.

## ART. 17 – FORMULA TARIFFARIA

Il premio dell'assicurazione RC Auto è calcolato con formula tariffaria fissa senza alcuna franchigia secondo le tabelle dell'Allegato n. 1.

#### ART. 18 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

La Società rinuncia a richiedere adeguamento del premio dell'assicurazione per l'intera durata del contratto.

## ART. 19 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD E-SPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO O NATANTE ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo o natante, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copie delle attestazioni rilasciate dalle competenti Autorità.

La Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo o natante successive alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta alla Società della cessazione di rischio.

La Società non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Capitolato Tecnico R.C.A.

AREA VI - MACCHINARI E MATERIALI

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI



## ART. 20 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato ed il contrassegno.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'apposita dichiarazione da inviare tempestivamente al Contraente a mezzo fax o posta elettronica certificata.

L'eventuale riattivazione, dopo un periodo non inferiore 3 mesi dalla sospensione, fermo il proprietario assicurato, verrà effettuata fermo restando le successive scadenze ed il conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

## ART. 21 - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSE-GNO

In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del veicolo, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto.

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, del contrassegno e/o della carta verde, la Società provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Per il rilascio di duplicati in caso di furto o smarrimento dei citati documenti, il Contraente dovrà fornire alla Società copia della denuncia inoltrata alle competenti Autorità.

## ART. 22 – INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Il Contraente ha facoltà di inserire od escludere i veicoli e/o i natanti oggetto della copertura assicurativa.

In caso di esclusione il Contraente deve restituire certificato di assicurazione, contrassegno e carta verde.

# ART. 23 – VALIDITÀ DELLA COPERTURA

Tutti i veicoli ed i natanti inseriti in garanzia si intendono assicurati, fatta salva eventuale diversa richiesta del Contraente, dalle ore 24.00 del giorno indicato dallo stesso, indipendentemente dalla data di emissione e consegna dei relativi documenti.

## ART. 24 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione della scadenza del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- 1. la denominazione della Società;
- 2. il nome denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- 3. il numero del contratto di assicurazione:
- 4. la forma di tariffa in base alla quale é stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; la classe di merito di prove-

Capitolato Tecnico R.C.A.

pag. 9 di 14

nienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;

- 5. i dati di identificazione dei veicoli e natanti oggetto del contratto stipulato;
- 6. la firma del Referente per l'assicurazione.

L'attestazione di cui al precedente punto 4. sarà rilasciata anche a conclusione dell'eventuale proroga del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno:
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Al contratto sarà allegata l'attestazione indicata al precedente punto 4.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

# ART. 25 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia del sinistro deve essere presentata alla Società entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne è venuto a conoscenza, indicando:

- il luogo (Città, via, ecc.);
- la data dell'evento;
- le cause:
- le modalità che l'hanno determinato e le relative conseguenze;
- le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni;
- l'entità del danno.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Si intendono richiamate le normative di cui agli artt. 5 e 6 del DPR 254/2006 ed all'art. 150 del D. Lgs. 209/2005, meglio conosciute con il termine di indennizzo diretto o risarcimento diretto.

## ART. 26 – REPORT SINISTRI E "POLIZZE RCA"

La Società si impegna a garantire al Contraente l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti informatici, telefonici e via fax.

Capitolato Tecnico R.C.A.

pag. 10 di 14



La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Contraente, dietro espressa richiesta, apposita comunicazione che riporti almeno:

- stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione;
- data di accadimento:
- tipologia di accadimento;
- stato sinistro;
- importo liquidato/riservato.

L'Assicuratore dovrà inoltre fornire, sempre dietro espressa richiesta e comunque alla scadenza del contratto, elenco dei veicoli esclusi dalla copertura assicurativa indicando almeno le seguenti informazioni:

- Provincia (Comando assegnatario);
- numero di veicoli, tipologia e targa o sigla identificativa;

## ART. 27 – GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. In caso di interruzione della suddetta gestione legale, l'Assicurazione ne darà tempestiva e motivata comunicazione al Contraente e agli altri soggetti interessati.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

#### ART. 28 - MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

I massimali minimi richiesti sono indicati nell'allegato nº 1 al presente capitolato.

## ART. 29 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente.

#### Sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax, ovvero del messaggio di posta elettronica certificata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Capitolato Tecnico R.C.A.

pag. 11 di 14

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 120° giorno dalla data di comunicazione della Società. Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio. Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

## ART. 30 - AUTOCARRI UTILIZZATI IN AMBITO AEROPORTUALE

Il parco veicoli in uso al Contraente è attualmente dotato di n. 379 veicoli speciali che vengono utilizzati per compiti d'Istituto in ambito aeroportuale.

Per i suddetti veicoli le garanzie s'intendono operanti, fino a concorrenza del massimale unico, indipendentemente per danni alle persone, alle cose o animali, pari a € 10.000.000,00, anche quando gli stessi, eccezionalmente, circolino al di fuori della cinta dell'aerostazione e nella viabilità ordinaria purché dotati di scorta tecnica.

## ART. 31 - DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Per la determinazione del premio di polizza la Società dovrà tener conto del numero di veicoli e natanti risultanti in copertura alla data di effetto del contratto di assicurazione.

Il premio viene regolato con riferimento alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nel numero dei veicoli e natanti coperti da assicurazione.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo la Società deve fornire al Contraente l'atto di regolazione del premio con l'indicazione delle variazioni intervenute nel corso di detto periodo di assicurazione.

Le differenze attive a favore della Società dovranno essere pagate entro 120 giorni dalla presentazione dell'appendice di regolazione sopra indicata mentre le eventuali differenze passive a favore del Contraente potranno essere conguagliate all'atto del pagamento del premio di rinnovo.

Il numero di veicoli indicati nell'allegato n° 1, seppur soggetto a variazioni (esclusioni/introduzioni) con frequenza anche giornaliera, unitamente ai dati relativi ai sinistri, di cui all'allegato n° 2 forniti dalla precedente compagnia assicuratrice, costituiscono elementi necessari ai fini della valutazione e formulazione dell'offerta.

## ART. 32 – VEICOLI E NATANTI DA ASSICURARE

Il Contraente si impegna a fornire alla Società l'elenco completo dei veicoli e natanti da inserire in garanzia, comprensivo dei dati identificativi, all'atto della sottoscrizione del contratto.

Si prende atto che, per esigenze di servizio, i veicoli assicurati possono essere modificati rispetto a come forniti dalle case costruttrici sia nella meccanica sia nella carrozzeria, comunque nel rispetto della vigente normativa di omologazione/approvazione, senza che ciò costituisca aggravamento di rischio o rischio diverso.

Capitolato Tecnico R.C.A.

pag. 12 di 14

Si prende altresì atto che il contraente provvede direttamente, ai sensi dell'art. 138 del C.d.S., al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento e di prova dei veicoli.

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE - sempre operanti

## A) RC DEI TRASPORTATI

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo o natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo o natante stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

## B) RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi anche per fatto non inerente la circolazione stradale a causa di incendio, esplosione o scoppio del carburante del veicolo o natante assicurato anche se non seguito da incendio.

## C) RIMORCHI/SEMIRIMORCHI – RISCHIO STATICO

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio/semirimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone eventualmente occupanti il rimorchio.

## D) CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa, anche se eseguite con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo o natante stesso.

Sono esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e/o natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

# E) RESPONSABILITÀ PER DIFETTI DI MANUTENZIONE

La Società risponde dei danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario dello stesso sia responsabile.

## F) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedia a rotelle, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

Capitolato Tecnico R.C.A.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI AREA VI - MACCHINARI E MATERIALI pag. 13 di 14

## **G) DANNI DA INQUINAMENTO**

Ad integrazione della copertura di responsabilità civile, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo assicurato.

## H) - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI

La Società assicura la responsabilità del Contraente o proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per loro natura o destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

Roma, 16 settembre 2011

Allegati al Capitolato quali parti integranti:

- Allegato n.1 (consistenza parco)
- Allegato n.3 (attestato di rischio)

Il Dirigente øtt. Ing. Massimo RICO

Capitolato Tecnico R.C.A.

